Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)
Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= **Registro delle imprese di Bologna e C.F.** n. 02551570373 – **REA** di Bologna n.347303 – **Partita IVA** n. 01715351209
Tel. 051-6260261 **Sito** www.fiscoespress.it –**e-mail** info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO

n.

20

2025

SPESE FUNEBRI NELLA DICHIARAZIONE 2025
Riepilogo della disciplina
***
ESPORTAZIONI 2025 – ADEMPIMENTI IVA E DOGANALI
Analisi della disciplina
***
NUOVO BONUS MAMME LAVORATRICI LEGGE DI BILANCIO 2025
Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH

MEDICI FORFETTARI IN SSN: RESTA OBBLIGO DELLA CU

Con Risposta a interpello n 132 del 13 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i medici convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di fattura elettronica, **resta l'obbligo della certificazione unica**.

I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, non emettono fattura elettronica e per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi. **Proprio perché non emettono fattura elettronica, per i medici forfettari l'obbligo di emissione della CU permane**.

L'Agenzia conferma la correttezza della prassi di continuare a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.

PLUSVALENZE DA CRIPTOVALUTE: FAQ DELLE ENTRATE

Con la Risposta a interpello n 135 del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate ha replicato ad una PMI innovativa iscritta al registro OAM che pone quesiti sulla tassazione delle plusvalenze.

I principali chiarimenti forniti riguardano il fatto che gli operatori di criptovalute che adottano il regime del risparmio amministrato devono:

- Documentare rigorosamente ogni operazione non interna alla piattaforma;
- Richiedere e conservare documentazione fiscale adeguata sui wallet e sul costo delle criptovalute;
- Applicare il metodo del costo medio ponderato per il calcolo della base imponibile;
- In caso di revoca del regime, rilasciare certificazioni puntuali sul carico fiscale e le minusvalenze.

CODICI ATECO 2025: INPS DA IL VIA ALL'ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Con la Circolare n. 71 del 31 marzo 2025, INPS ha annunciato l'adozione della **nuova classificazione** delle attività economiche **ATECO 2025**, predisposta dall'ISTAT, a partire **dal 1° aprile 2025**. Con il Messaggio n.1471 del 13 maggio 2025, INPS ha comunicato che **è partito l'aggiornamento automatico delle matricole aziendali** per tutte le aziende già iscritte al 1° aprile 2025.

Si ricorda che la classificazione ATECO, che rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE, è stata aggiornata per riflettere meglio i cambiamenti nella realtà economica nazionale.

SPESE FUNEBRI NELLA DICHIARAZIONE 2025

Nelle dichiarazioni dei redditi 2025, riferite al periodo d'imposta 2024 è possibile detrarre dall'imposta lorda il **19% delle spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<table>
<tr><th colspan="2">SPESE FUNEBRI</th></tr>
<tr><td>PREMESSA</td><td>Secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del TUIR (DPR 917/86) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.

La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550 per decesso.

Dall'anno di imposta 2024, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari ad euro 260.</td></tr>
<tr><td>TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA</td><td>In generale sono ammesse tutte le spese funebri sostenute in dipendenza della morte a prescindere dalla parentela ma attenzione va prestata al fatto che le spese devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate. Come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, sono pertanto escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l'acquisto di un loculo prima della morte.

Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
<table>
<tr><th>SPESE AMMESSE</th><th>SPESE NON AMMESSE</th></tr>
<tr><td>Onoranze dell'agenzia di pompe funebri</td><td>Acquisto di un loculo prima della morte</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Trasporto	Altre eventuali spese sostenute prima della morte
	Sepoltura	
	Fiorista	
	Diritti cimiteriali per il Comune	
	Annunci funebri	

SPESE FUNEBRI SOSTENUTE ALL'ESTERO

In generale, la detrazione **spetta anche per le spese funebri sostenute all'estero** a condizione che la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una **traduzione giurata in lingua italiana.**

La traduzione giurata non è necessaria nei casi in cui la documentazione sia redatta **in inglese, francese, tedesco o spagnol**o, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

Inoltre, la documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

TRADUZIONE GIURATA	LINGUA DEI DOCUMENTI DI SPESA
Traduzione giurata non necessaria se sottoscritta dal contribuente	inglese, francese, tedesco o spagnolo
Traduzione giurata non necessaria se contribuente residente in Friuli-Venezia Giulia e appartenente alla minoranza slovena	Sloveno
Traduzione giurata necessaria	Altre lingue

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

Come anticipato la detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro **1.550**. Tale limite non è riferito al periodo d'imposta, ma **a ciascun decesso**.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Attenzione al rispetto dei seguenti requisiti:
<table>
<tr><td>A</td><td>Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 è diminuito di un importo pari ad euro 260</td></tr>
<tr><td>B</td><td>la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000</td></tr>
<tr><td>C</td><td>la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>DOCUMENTI DA CONTROLLARE</td>
<td>
Per quanto riguarda la documentazione da conservare ai fini dei controlli, il contribuente deve dimostrare l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante

la relativa annotazione in fattura,
ricevuta fiscale,
documento commerciale,

da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione:

ricevuta della carta di debito o della carta di credito,
copia bollettino postale,
MAV, dei pagamenti con PagoPA,
estratto conto.

</td>
</tr>
</table>

	Se la spesa funebre è **sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura,** affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di **spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.**
ESEMPIO	Mario Rossi ha sostenuto nel 2024 una spesa di 2.000 euro per il funerale della madre. La fattura è intestata a suo nome e ha pagato con bonifico bancario. Il limite massimo detraibile è di **1.550 euro**, quindi 19% di 1.550 = **294,50 euro** di detrazione IRPEF. Se Mario avesse sostenuto solo una parte (es. 1.000 euro) e il resto fosse stato pagato da altri familiari, avrebbe potuto indicare solo la sua quota (es. 1.000), sempre entro il tetto massimo di 1.550 euro per ciascun decesso.

ESPORTAZIONI 2025 - ADEMPIMENTI IVA E DOGANALI

Le **cessioni all'esportazione** sono **operazioni non imponibili IVA**. Trattandosi di **operazioni "senza imposta"** occorre porre attenzione all'onere della **prova** di **uscita** dall'**UE** e agli **adempimenti** gravanti sul **cedente** (fornitore italiano), che diventano più stringenti quando il **trasporto** è **curato** dal **cessionario non residente.**

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

ESPORTAZIONI 2025 - ADEMPIMENTI IVA E DOGANALI	
PREMESSA	Il **cedente italiano** che effettua **un'esportazione** può **emettere una fattura senza applicare l'imposta**[1]**.** In entrambi i casi, il cedente deve **dimostrare che la merce è uscita dal territorio comunitario**, pena il recupero dell'IVA sull'operazione. Ai **fini doganali** l'esportatore deve presentare le **merci** e la **relativa dichiarazione di esportazione** e, quando richieste, specifiche **autorizzazioni** o **licenze all'ufficio doganale di esportazione** [2].
ADEMPIMENTI DOGANALI	Chi effettua una cessione all'esportazione, ossia colui che detiene il diritto di disporre della merce al momento dell'esportazione, è il **responsabile dei dati esposti nella dichiarazione doganale**. La **dichiarazione doganale deve essere trasmessa all'ufficio doganale di esportazione in formato elettronico** tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell'Agenzia. Il **sistema unionale ECS**[3] (Export Control System) gestisce lo **scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali**.

[1] in base alle previsioni dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972

[2] ai sensi dell'art. 221, paragrafo 2 del Reg. UE 2015/2447 (RE) è l'ufficio doganale competente per il luogo ove l'esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l'esportazione.

[3] il CDU (Codice Doganale Unionale), il RD (Regolamento Delegato) e il RE (Regolamento esecutivo) hanno modificato alcuni processi esistenti ed introdotto nuovi processi con l'obiettivo di completare l'informatizzazione delle operazioni di esportazione; conseguentemente, il progetto ECS è stato sostituito dal progetto AES (Automated Export System), in conformità ai nuovi istituti del codice.

L'**ufficio di esportazione** procede ad **accettare la dichiarazione** e ad **effettuare l'analisi dei rischi** ai fini fiscali e di sicurezza. All'operazione **è assegnato un numero di riferimento M.R.N.** ("*Movement Reference Number*").

Espletati tali adempimenti, l'ufficio di **esportazione svincola le merci per l'esportazione** a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, **consegna all'operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione** (**DAE**).

La **merce** ed il **DAE** devono essere **presentati all'ufficio doganale di uscita** che corrisponde all'ufficio doganale **competente** per il **luogo** da cui le **merci lasciano** il **territorio doganale** dell'Unione.

L'ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico "**risultati di uscita**" tramite il sistema informatico doganale AIDA all'ufficio di esportazione. In caso di **esito positivo**, il messaggio "**uscita conclusa**" costituisce **prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione**.

Tale **risultato di uscita** è indispensabile **sia ai fini doganali** (esportazione conclusa regolarmente) **sia ai fini IVA** (prova uscita dei beni dal territorio UE).

Lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono **consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell'Agenzia alla sezione** "*Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)*".

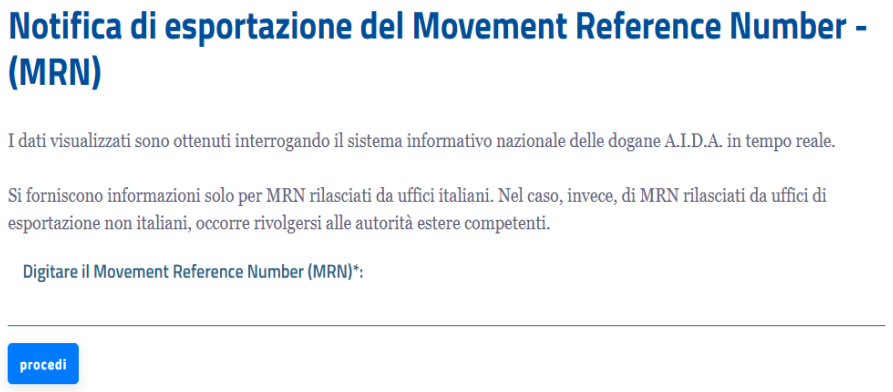

La merce svincolata per l'esportazione **deve uscire dal territorio doganale dell'Unione entro 90 giorni dalla data dello svincolo**.

Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell'operazione con **difformità riscontrate**, l'operatore economico dovrà recarsi presso l'ufficio di esportazione per la rettifica.

Dal 02.12.2024 le dichiarazioni doganali sono **generate esclusivamente in formato "digitale"**. Ad oggi, gli utenti in possesso delle **credenziali** (SPID, Servizio Telematico Doganale - STD, CNS, SPID o CIE) **accedono al Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM)** per richiedere, tramite la funzione "***Mio Profilo***" del **Modello Autorizzativo Unico** (MAU), le **autorizzazioni** connesse all'attività svolta.

Eseguito l'accesso ed ottenuta l'abilitazione di interesse, ad esempio **dlr_fe_dog_lettore** per la **consultazione dei prospetti di import** e dei **documenti (DAE) di export**, occorre seguire il seguente percorso: servizi interattivi – dogane, per accedere al servizio **Gestione documenti – Dichiarazioni doganali**.

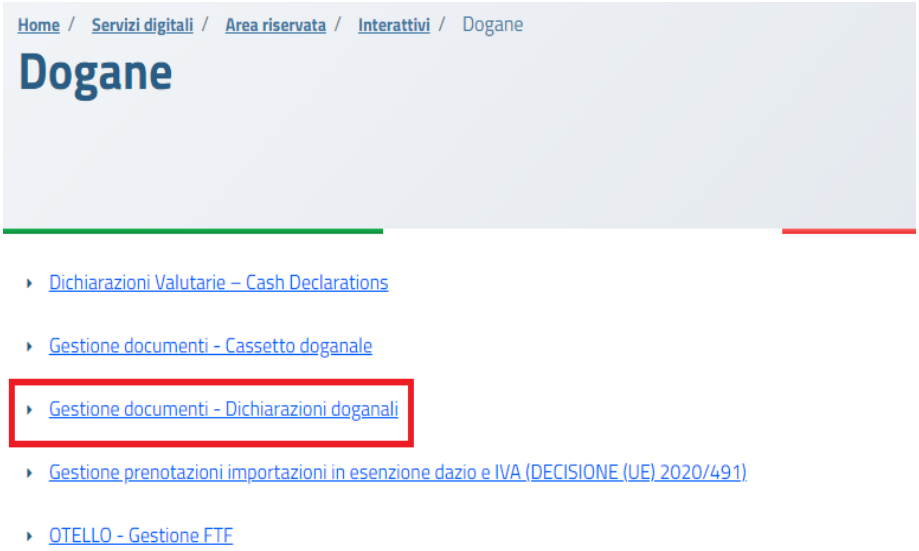

Grazie a tale servizio l'esportatore potrà **scaricare** direttamente i documenti di **esito delle operazioni in formato elettronico**: il **DAE (Export)** e il DAT (Transito).

Dettagli Dichiarazione

Estremi Dichiarazione Doganale

MRN	LRN	Utente Invio
24ITQ1V1TXX00000A0		

Dichiarante	Rappresentante	Esportatore	Download DAE
			Download

Numero Registrazione	Data e Ora Accettazione	Codice Ufficio
		371100

Il **documento di accompagnamento all'esportazione** (**DAE**) contiene tutte le **informazioni relative all'esportazione**, tra cui:

- dati della merce – **descrizione della merce**, **codice di classificazione tariffaria** (NC), **quantità** e **valore delle merci**;
- **origine** e **destinazione della merce**;
- **dati dell'operatore** – incluse le informazioni sul mittente, il destinatario e il dichiarante;
- **modalità di trasporto** – specifica il mezzo di trasporto utilizzato e i relativi dati (numero del container, vettore eccetera);
- **MRN** relativo all'operazione di export.

Infine, sempre **all'interno dell'area dei servizi interattivi doganali**, tra gli "**estremi dichiarazione doganale**" è possibile verificare la **corretta uscita della merce**, tramite le info riportate nella sezione "***Stato Ivisto***".

Le **false dichiarazioni in dogana** possono comportare **sanzioni amministrative**[4] e **penali**[5], a seconda della **gravità dell'infrazione e**

[4] ad esempio, in caso di mancata o errata dichiarazione di valore, origine o classificazione delle merci.
[5] ad esempio, in ipotesi di contrabbando doganale (artt. 282-295 TULD - Testo Unico Leggi Doganali).

	dell'intenzionalità dell'errore. Se nelle dichiarazioni in dogana, vengono indicate **quantità**, **qualità** o **corrispettivi diversi da quelli reali**, il cedente è punito con la sanzione amministrativa del **70% dell'imposta** che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni[6].
ADEMPIMENTI IVA	In caso di cessioni di beni ad un soggetto extracomunitario, il cedente nazionale **emette una fattura**: ♦ **non imponibile art. 8 del D.P.R. 633/1972** (comma 1, **lettera a)** se cura lui il trasporto o **lettera b) se il trasporto** è curato dal cessionario non residente), ♦ ha l'onere di provare, in sede di controllo, ispezioni o verifiche, **l'avvenuta esportazione della merce** tramite copia della bolletta doganale e verifica dell'MRN sul sito delle Dogane, ♦ compila il **rigo VE30**, **colonna 2** della Dichiarazione annuale IVA. Tale operazione **può non essere comunicata ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere** in quanto vanno trasmesse tutte le operazioni verso l'estero "*salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale*". Tuttavia, il **contribuente può scegliere di trasmettere via SdI** anche le cessioni di beni verso clienti extra-UE, utilizzando il **codice Natura N3.1** – non imponibili – esportazioni.
CESSIONI CON TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE	L'**art. 8**, **comma 1**, **lettera a)** del D.P.R. 633/1972 tratta le c.d. **esportazioni dirette**. Secondo la norma, **costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili IVA,** quelle eseguite, anche tramite commissionari, **con trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea**: *a **cura** o a **nome dei cedenti** o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi… L'esportazione deve **risultare da documento doganale**, o da **vidimazione**[7] **apposta***

[6] la sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5%.
[7] la vidimazione ad oggi, in presenza della dogana telematica, corrisponde alla verifica dell'MRN.

	dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento.
CESSIONI CON TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO	Le cessioni di beni **verso un soggetto extra-UE** eseguite con trasporto per **conto** o **a nome del cessionario non residente** ricadono nell'art. 8, comma 1, **lettera b)** del D.P.R. 633/1972 e sono definite **esportazioni improprie**. *Costituiscono cessioni all'esportazione **non imponibili**:* *b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea **entro novanta giorni dalla consegna**, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; **l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura*** **Art. 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/1972.** Il trasporto o la spedizione del bene al di fuori del territorio comunitario deve avvenire **entro 90 giorni dalla data di consegna della merce**. Il fornitore nazionale ha l'onere di reperire, con la **collaborazione del cessionario non residente**, la documentazione comprovante l'avvenuta cessione all'esportazione; ad oggi, la prova di uscita è data **dall'interrogazione del portale dell'Agenzia delle dogane**, inserendo il **relativo MRN dell'esportazione**.

NUOVO BONUS MAMME LAVORATRICI LEGGE DI BILANCIO 2025

La "Legge di Bilancio 2025" ha previsto un **nuovo bonus** (**strutturale**) a beneficio di **lavoratrici dipendenti** e di **talune lavoratrici autonome**, a patto che siano:

- **madri di almeno due figli**, e
- in possesso di **determinati requisiti reddituali**.

Per l'**operatività** della misura si **attende** ancora l'apposito **Decreto** ministeriale **attuativo**.

Nel frattempo, si applica in busta paga l'**esonero IVS** totale per le **lavoratrici** con **contratto** a **tempo indeterminato**, **madri** di **almeno tre figli**. In questa scheda il riepilogo.

<table>
<tr><th colspan="2">NUOVO BONUS MAMME LAVORATRICI LEGGE DI BILANCIO 2025</th></tr>
<tr><td>PREMESSA</td><td>Tramite le "Leggi di Bilancio" 2024[8] e 2025[9] il legislatore ha cercato di incentivare la natalità attraverso la riduzione del cuneo fiscale, il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.

Le misure hanno in comune l'effetto di abbattere i contributi trattenuti in busta paga dal datore di lavoro, in quanto a carico della lavoratrice, versati dall'azienda stessa all'INPS con modello F24. L'effetto per la lavoratrice dipendente è quello di subire minori trattenute in busta paga, cui consegue un aumento del netto mensile

Tra i due bonus operano alcune fondamentali differenze:
<table>
<tr><th>ELEMENTO</th><th>BONUS LEGGE NUMERO 213/2023</th><th>BONUS LEGGE NUMERO 207/2024</th></tr>
<tr><td>Operatività</td><td>Esonero sperimentale</td><td>Esonero strutturale</td></tr>
<tr><td>Destinatari</td><td>Lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato</td><td>Lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome in possesso di determinati redditi</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[8] Legge 213/2023.
[9] Legge 207/2024.

	Requisito reddituale	Assente	40 mila euro su base annua
	Riduzione contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico della lavoratrice	Totale, pur nel limite di 3.000 euro su base annua	Parziale (misura da definire con apposito D.M. attuativo)
	Effetto in busta paga	Riduzione dei contributi previdenziali trattenuti alla lavoratrice cui si consegue un aumento del netto in busta paga	
	Applicazione in busta paga nel 2025	Opera il Bonus mamme a beneficio delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, madri di almeno tre figli	Bonus non ancora operativo, in attesa del D.M. attuativo
	Compatibilità tra i due bonus	Il Bonus mamme non è compatibile (per gli anni 2025 e 2026) con la fruizione dell'esonero IVS parziale	
BONUS MAMME LEGGE DI BILANCIO 2024	L'art. 1, comma 180 della Legge 213/2023 **contempla**, **per i periodi di paga dal 01.01.2024 al 31.12.2026**, per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile. L'esonero è esteso, in via sperimentale, **per i periodi di paga dal 01.01.2024 al 31.12.2024**, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.		

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari ad euro 250,00 (3.000,00 / 12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, si assume a riferimento la misura 8,06 euro (250,00 / 31) **per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo**.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, **pertanto non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante**.

BONUS MAMME LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge 30 dicembre 2024 numero 207 **in vigore dal 01.01.2025** riconosce un **nuovo bonus mamme**. La misura spetta a:

- Lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- Lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra i seguenti redditi:

1)	Redditi di lavoro autonomo
2)	Redditi d'impresa in contabilità ordinaria
3)	Redditi d'impresa in contabilità semplificata
4)	Redditi da partecipazione

Da notare che le lavoratrici autonome non devono aver optato per il regime forfettario.

REQUISITI DI SPETTANZA

Per poter beneficiare dello sgravio parziale le lavoratrici (autonome e dipendenti) devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo **spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

A differenza del Bonus mamme 2024 la misura prevista dalla "Legge di Bilancio 2025" spetta a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui la lavoratrice dipendente è in forza in azienda.

	A decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo **spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**.
LIMITE DI REDDITO	L'esonero contributivo della "Legge di Bilancio 2025" spetta **a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua**. L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti **de minimis**.
COMPATIBILITÀ CON IL BONUS MAMME EX LEGGE DI BILANCIO 2024	In considerazione del fatto che il Bonus mamme IVS totale previsto dalla "Legge di Bilancio 2024" trova applicazione fino al 31.12.2026, sorge il problema della potenziale compresenza con lo sgravio parziale contemplato dalla "Legge di Bilancio 2025". La questione è risolta dalla stessa Legge in cui si dispone che, per gli anni 2025 e 2026, l'esonero di cui al medesimo comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie dello sgravio IVS totale per le lavoratrici madri di almeno tre figli disciplinato dal citato art. 1, comma 180 della Legge 213/2023

Giuseppe Iannibelli